

**D.P.C.M. 26 maggio 2000 (G.U. 11.10.2000 n. 238).**

Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto l'accordo in data 22 aprile 1999, successivamente modificato ed integrato in data 4 novembre 1999, sancito dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine ai criteri e ai parametri, di contenuto e di metodo, per l'elaborazione e la predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante la delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentiti il Ministro della sanità, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

**1. Àmbito operativo.**

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A), allegata al presente decreto, conferiti alle regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.

**2. Trasferimento delle risorse finanziarie.**

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono quantificate in L. 168.028.952.000, come risultante dalla tabella B) allegata al presente decreto.

2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 1, sono, altresì, trasferiti i residui esistenti alla data del 31 dicembre 2000, sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1, le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni secondo le modalità di cui all'art. 4.

4. Restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento.

### **3. Decorrenze.**

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. Resta fermo l'attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano fino all'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma.

### **4. Trasferimento di personale.**

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 il personale da trasferire alle regioni appartenente ai ruoli del Ministero della sanità è determinato in numero trentadue unità, come specificato nella tabella C) allegata al presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1, sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il personale non dirigenziale e alla retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero di provenienza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

### **5. Risorse strumentali e organizzative.**

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del

Ministero della sanità, secondo le modalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

#### 6. Riparto delle risorse finanziarie.

1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie i capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità sono ridotti di pari importo a decorrere dall'anno finanziario 2001. Ai medesimi fini l'importo di L. 31.314.000.000, recato per l'anno 1999 dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è mantenuto in bilancio nel conto dei residui.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Tabella A

#### **Funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al presente decreto del presidente del consiglio dei ministri.**

a) Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

b) riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Usl per l'assistenza generica e specialistica, di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430, alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) autorizzazioni ai fini degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);

e) autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2, legge 11 marzo 1974, n. 74);

- f) riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241);
- g) riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226);
- h) autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);
- i) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art. 13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);
- j) riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309);
- k) riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559);
- l) riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607);
- m) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);
- n) autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri Paesi membri dell'Unione europea (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- o) autorizzazione per mercati non attigui ai macelli ad introdurre animali da macello provenienti da Paesi membri o Paesi terzi per il successivo invio a macelli prestabiliti (art. 12, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- p) riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);
- q) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531);
- r) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art. 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);
- s) riconoscimento stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio (art. 4, decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508);
- t) riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587);
- u) verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
- v) erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie

permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27, legge 5 febbraio 1992, n. 104.)

Tabella B

**Trasferimenti spese funzionamento ministero della sanità**

(Dati in migliaia di lire)

Centri di costo	Capitoli	Stanziamanti	Percentuali	Trasferimenti
Assistenza sanitaria di competenza statale	6.931	85.500	10	8.550
	6.995	222.300	10	22.230
	6.996	721.050	10	72.105
Prevenzione sanitaria	6.972	452.912	2	9.058
	6.973	125.400	2	2.508
	6.974	585.200	2	11.704
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	6.933	142.500	8	11.400
	6.975	179.550	8	14.364
	6.976	676.704	8	54.136
<b>Totale</b>				<b>206.055</b>

**Trasferimenti stanziamenti definitivi ministero della sanità**

Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti

Dati in migliaia di lire

ANNI capitolo 1586

Indennizzi a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

1997	1998	1999	Media triennio 1997-1999	Incremento stato di previsione di	2000 e successivi
165.200.000	120.600.000	177.200.000	154.333.333	8,67	167.714.032

Fonte: rendiconto generale dello Stato per gli anni 1997 - 1998 bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (bilancio programmatico)

ANNI capitolo 2076

Somme da assegnare alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome per l'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti

1995	1996	1997	Media triennio 1995-1997	Incremento stato di previsione di	2000 e successivi
118.619	54.240	98.898	90.585	20,18	108.865

Fonte: rendiconto generale dello Stato per gli anni 1995 - 1997, D.P.E.F. (bilancio programmatico)

**Totale risorse finanziarie**

**168.028.952**

## Tabella C

### **Risorse umane**

Contingente complessivo del personale appartenente ai ruoli del Ministero della sanità.

quattro dirigenti di I livello;

tre dirigenti veterinari di I livello;

un funzionario amministrativo - C2;

un capo tecnico - C1;

cinque collaboratori amministrativi - C1;

due collaboratori amministrativo contabili - C1;

un assistente linguistico - B3;

un assistente amministrativo - B3;

tre guardie di sanità - B2;

due operatori amministrativi - B2;

cinque operatori amministrativi contabili - B2;

un telescrivente centralinista operatore radiospecializzato - B2;

tre coadiutori - B1;

Totale unità trentadue.